



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 7/22
Lussemburgo, 19 gennaio 2022

Sentenza nella causa T-610/19
Deutsche Telekom / Commissione

Il Tribunale concede a Deutsche Telekom un indennizzo pari a circa EUR 1,8 milioni a titolo di risarcimento del danno che ha subito in ragione del rifiuto della Commissione europea di versarle interessi di mora sull'importo dell'ammenda che ha indebitamente pagato nel contesto di una violazione delle regole della concorrenza

Con decisione del 15 ottobre 2014 ¹, la Commissione europea ha inflitto alla società Deutsche Telekom AG un'ammenda di EUR 31 070 000 per abuso di posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga, in violazione dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

Contro tale decisione Deutsche Telekom ha proposto ricorso di annullamento, pur pagando l'ammenda il 16 gennaio 2015. Con sentenza del 13 dicembre 2018 ², il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso di Deutsche Telekom e, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, ha ridotto l'importo dell'ammenda di EUR 12 039 019. Il 19 febbraio 2019, la Commissione ha rimborsato tale importo a Deutsche Telekom.

Con lettera del 28 giugno 2019 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha, di contro, rifiutato di versare a Deutsche Telekom gli interessi di mora per il periodo compreso tra la data del pagamento dell'ammenda e la data del rimborso della parte dell'ammenda considerata indebita (in prosieguo: il «periodo in questione»).

Pertanto, Deutsche Telekom ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la condanna della Commissione a versare un risarcimento per il lucro cessante in ragione della privazione del godimento, nel corso del periodo in questione, dell'importo principale della parte dell'ammenda indebitamente pagata o, in subordine, al risarcimento del danno che essa avrebbe subito in ragione del rifiuto della Commissione di versare gli interessi di mora su tale importo.

Con la sua sentenza, la Settima Sezione ampliata del Tribunale accoglie parzialmente il ricorso di annullamento e per risarcimento danni di Deutsche Telekom. In tale contesto, esso apporta taluni chiarimenti quanto all'obbligo della Commissione di versare interessi di mora sulla parte dell'importo di un'ammenda che, in esito a una sentenza del giudice dell'Unione, dev'essere rimborsata all'impresa interessata.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale respinge la domanda di Deutsche Telekom di risarcimento, a titolo di responsabilità extracontrattuale dell'Unione, dell'asserito lucro cessante che essa avrebbe subito in ragione della privazione del godimento, nel corso del periodo in questione, della parte

¹ Decisione C(2014) 7465 final, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (caso AT.39523 – Slovak Telekom), rettificata dalla sua decisione C(2014) 10119 final, del 16 dicembre 2014, nonché dalla sua decisione C(2015) 2484 final, del 17 aprile 2015.

² Sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione, [T-827/14](#) (v. anche il [comunicato stampa n° 196/18](#)).

dell'ammenda indebitamente pagata e che corrisponderebbe al rendimento annuale dei suoi capitali investiti o al costo medio ponderato del suo capitale.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell'Unione è subordinata al ricorrere di un insieme di condizioni cumulative, vale a dire l'esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli, la realtà del danno e l'esistenza di un nesso causale tra la violazione e il danno subito, ciò che spetta al ricorrente provare.

Orbene, nella specie, Deutsche Telekom ha omesso di apportare prove concludenti del carattere reale e certo del danno invocato. Segnatamente, Deutsche Telekom non ha né dimostrato che avrebbe necessariamente investito l'importo dell'ammenda indebitamente pagato nelle proprie attività, né che la privazione del godimento di detto importo l'ha indotta a rinunciare a progetti specifici e concreti. In tale contesto, Deutsche Telekom non ha nemmeno dimostrato che non avrebbe avuto la disponibilità dei fondi necessari per cogliere un'opportunità di investimento.

In secondo luogo, il Tribunale esamina la domanda di risarcimento danni proposta in subordine da Deutsche Telekom per violazione dell'articolo 266 TFUE, il cui primo comma prevede l'obbligo, per le istituzioni un atto delle quali sia stato annullato da una sentenza del giudice dell'Unione, di adottare tutte le misure che comporta l'esecuzione di tale sentenza.

Il Tribunale osserva, da una parte, che, nell'imporre alle istituzioni l'obbligo di adottare tutte le misure che comporta l'esecuzione delle sentenze del giudice dell'Unione, l'articolo 266, primo comma, TFUE conferisce diritti ai singoli che siano risultati vittoriosi dinanzi a detto giudice. D'altra parte, il Tribunale ricorda che gli interessi di mora rappresentano una componente indispensabile dell'obbligo di ripristino dello status quo che incombe alle istituzioni in virtù di detta disposizione. Nell'ipotesi di annullamento e di riduzione di un'ammenda inflitta a un'impresa per violazione delle norme della concorrenza, da tale disposizione discende di conseguenza **l'obbligo della Commissione di restituire l'importo dell'ammenda indebitamente pagato oltre interessi di mora.**

Il Tribunale precisa che, dal momento che, da una parte, la normativa finanziaria applicabile³ prevede un diritto alla ripetizione a favore della società che ha pagato a titolo provvisorio un'ammenda successivamente annullata e ridotta e che, dall'altra, l'annullamento e la riduzione dell'importo dell'ammenda operati dal giudice dell'Unione hanno un effetto retroattivo, **il credito di Deutsche Telekom esisteva ed era certo quanto al suo importo massimo alla data del pagamento provvisorio dell'ammenda.** La Commissione era pertanto tenuta, ai sensi dell'articolo 266, primo comma, TFUE, a versare interessi di mora sulla parte dell'importo dell'ammenda ritenuta indebita dal Tribunale, per tutto il periodo in questione. Tale obbligo è inteso a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito connesso a un ritardo obiettivo e a incitare la Commissione a dar prova di una particolare attenzione all'atto dell'adozione di una decisione che implica il pagamento di un'ammenda.

Il Tribunale aggiunge che, contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione, l'obbligo di versare interessi di mora non si pone in contrasto con la funzione dissuasiva delle ammende nelle cause di concorrenza, ove tale funzione dissuasiva è necessariamente presa in considerazione dal giudice dell'Unione quando esercita la sua competenza estesa al merito per ridurre, con effetto retroattivo, l'importo di un'ammenda. Peraltro, la funzione dissuasiva delle ammende deve essere conciliata con il principio di tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui rispetto è garantito mediante il controllo di legittimità previsto dall'articolo 263 TFUE, unitamente alla competenza estesa al merito quanto all'importo dell'ammenda

³ Regolamento delegato n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2012, L 362, pag. 1) e regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1).

Il Tribunale respinge parimenti gli altri argomenti dedotti dalla Commissione.

Da una parte, **anche se l'importo dell'ammenda pagata dalla ricorrente non ha prodotto interessi quando era detenuto dalla Commissione, quest'ultima era tenuta, a seguito della sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018, a rimborsare alla ricorrente la parte dell'importo dell'ammenda considerata indebita, oltre interessi di mora**, ove l'articolo 90 del regolamento delegato n. 1268/2012, che disciplina il recupero delle ammende, non osta a tale rimborso. Inoltre, l'obbligo di versare interessi di mora risulta direttamente dall'articolo 266, primo comma, TFUE e **la Commissione non è abilitata a stabilire, con una decisione individuale, le condizioni alle quali verserà interessi di mora nell'ipotesi di annullamento della decisione che ha inflitto un'ammenda e di riduzione dell'importo dell'ammenda medesima.**

D'altra parte, gli interessi dovuti nella specie sono interessi di mora e non interessi compensatori. Infatti, il credito principale di Deutsche Telekom era un diritto alla ripetizione connesso al pagamento di un'ammenda che era stato effettuato a titolo provvisorio. Tale credito esisteva ed era certo quanto al suo importo massimo o quantomeno determinabile sulla base di elementi oggettivi fissati alla data di detto pagamento.

In considerazione del fatto che la Commissione era tenuta a rimborsare a Deutsche Telekom la parte dell'ammenda indebitamente pagata, oltre a interessi di mora, e che **non disponeva di alcun margine di discrezionalità al riguardo, il Tribunale conclude che il rifiuto di versare detti interessi a Deutsche Telekom costituisce una violazione qualificata dell'articolo 266, primo comma, TFUE, che fa sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.** In considerazione della sussistenza di un nesso diretto tra la violazione accertata e il danno che consiste nella perdita, nel corso del periodo in questione, degli interessi di mora sulla parte dell'ammenda indebitamente pagata, il Tribunale **riconosce a Deutsche Telekom un risarcimento pari a EUR 1 750 522,38**, calcolato applicando, per analogia, il tasso previsto dall'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012, vale a dire il tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento nel gennaio 2015, pari allo 0,05 %, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli 📞 (+352) 4303 8575